



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 103**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: "DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI CON STAZIONI RADIO BASE PER LA DIFFUSIONE DI SEGNALE RADIOTELEFONICO AL SERVIZIO DELLA TELEFONIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO N. 12/2023 E DELLA SENTENZA DEL T.R.G.A. DI TRENTO N. 85/2023".

Il giorno 21.11.2023 ad ore 18.12 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Carli Marcello**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**Dal Ri Alessandro**

**Demattè Daniele**

**El Barji Assou**

Assenti: consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Frachetti Piergiorgio**

**Maestranzi Dario**

**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**

**Filosi Luca**

**Fiori Francesca**

**Franceschini Silvia**

**Gilmozzi Italo**

**Giuliani Bruna**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Lenzi Walter**

**Maschio Andrea**

**Pedrotti Alberto**

**Maule Chiara**

**Merler Andrea**

**Panetta Salvatore**

**Robol Andrea**

**Saltori Alessandro**

**Serra Nicola**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Urbani Giuseppe**

**Zanetti Cristian**

**Zanetti Silvia**

**Zappini Federico**

**Stanchina Roberto**

e pertanto complessivamente presenti n. 33, assenti n. 7, componenti del Consiglio.

Assente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/40 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che con deliberazione consiliare 10.12.1998 n. 190 è stato approvato il Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, da ultimo modificato con deliberazione consiliare 3 giugno 2020 n. 63 e abrogato con deliberazione consiliare 14 aprile 2021 n. 42;

richiamata la deliberazione consiliare 06.12.2016 n. 143 con la quale è stato modificato il Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con l'inserimento all'art. 25 "Coefficienti moltiplicatori", come richiesto dall'allora Servizio Patrimonio con la nota 8 settembre 2016 prot. n. 191706, di una nuova tipologia di occupazione nell'ambito delle occupazioni permanenti, denominata "stazioni base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia cellulare" con assegnazione del coefficiente moltiplicatore da applicare alla misura di tariffa pari a 14, tenuto conto del valore economico della disponibilità dell'area, del sacrificio imposto alla collettività nonché del particolare interesse pubblico di tale tipologia di occupazione;

considerato che con la stessa deliberazione n. 143/2016 è stato modificato anche il comma 6 dell'art. 28 "Agevolazioni – Maggiorazioni" del Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche con l'aggiunta, fra le maggiorazioni, della locuzione al punto b) "e, con riferimento alle occupazioni con stazioni base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia cellulare, per ogni nuovo gestore che si collochi con propri impianti sulla stazione base esistente (co-siting) o che utilizzi l'impianto del concessionario originario (sharing)." e l'Allegato A del Regolamento stesso;

dato atto che la richiesta di detta modifica è derivata dalla necessità di dare una disciplina regolamentare a una tipologia di occupazione non normata, alla quale veniva applicato un canone di natura patrimoniale diverso dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cosap), modifica suggerita anche dal Consorzio dei Comuni trentini con nota 6 marzo 2014 prot. n. 37719 sulla scorta degli approfondimenti dal medesimo compiuti a seguito di un ricorso presentato da un gestore di telefonia mobile nei confronti di un Comune del nord Italia e non in contrasto con l'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 (abrogato dalla Legge n. 160/2019 per la previsione a decorrere dal 2021 di un nuovo e unico canone patrimoniale) e con l'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 (ora art. 54 dello stesso D.Lgs.) che prevede che le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possano imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori che non siano stabiliti per Legge;

considerato che le modifiche sopra esposte, approvate con la deliberazione consiliare 06.12.2016 n. 143, hanno avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017;

rilevato che sul territorio del Comune di Trento vi sono due occupazioni di suolo in atto con stazioni base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia:

- l'occupazione dell'area (m<sup>2</sup> 27,50) sita presso il complesso sportivo "Don Onorio Spada" di via Valnigra n. 69 a Villazzano, catastalmente individuata dalla p.ed. 833 del C.C. di Villazzano, con un impianto di proprietà di Vodafone Italia S.p.a. (allora Vodafone Omnitel N.V.);
- l'occupazione dell'area (m<sup>2</sup> 274) sita a Ravina, Cima Palon, catastalmente individuata da parte della p.f. 500/1 del C.C. di Ravina, con un impianto di proprietà di Telecom Italia S.p.a.;

considerato che il contratto di concessione a Vodafone dell'area appartenente al patrimonio indisponibile comunale per l'installazione e il mantenimento della stazione base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia - perfezionato prima dell'evoluzione interpretativa e poi normativa che ha interessato il tema dell'occupazione di patrimonio pubblico con tali tipologie di stazioni base - si è rinnovato da ultimo con atto 28 settembre 2011 n. 269 di rep. (al canone annuo iniziale di euro 19.000,00, soggetto ad aggiornamento I.s.t.a.t.) con decorrenza dal 1° ottobre 2010 e scadenza definitiva il 30 settembre 2016;

atteso che:

- già dalle annualità 2014/2015 e 2015/2016 Vodafone non ha corrisposto quanto previsto contrattualmente e l'allora Servizio Patrimonio ha pertanto provveduto ad avviare la

procedura di riscossione coattiva nei cui confronti Vodafone ha fatto opposizione (Tribunale di Trento R.G. 1630/2018);

- per il periodo successivo alla scadenza della concessione, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, l'allora Servizio Patrimonio ha sollecitato il versamento dell'importo di euro 5.089,75, calcolato sulla base del canone contrattuale, avviando la riscossione coattiva nel febbraio 2018;
- per il periodo dal 1° gennaio 2017, data di efficacia delle modifiche apportate al Regolamento in parola, in applicazione degli artt. 24 (Determinazione delle misure di tariffa base) e 25 (Coefficienti moltiplicatori) del Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'allora Servizio Patrimonio ha richiesto il canone di euro 12.671,37 annui, incrementato del 50%, ai sensi dell'art. 28 dello stesso Regolamento;

rilevato che a seguito di approfondimenti e di indicazioni fornite anche dall'Avvocatura comunale, con nota 6 maggio 2022 prot. n. 125670 il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Patrimonio ha chiesto il pagamento degli importi, non oggetto del giudizio pendente al Tribunale di Trento R.G. 1630/2018 (di cui a seguito), per complessivi euro 66.924,07 con riferimento al periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2022, specificando l'applicazione per il periodo successivo al 2017 delle tariffe approvate con il Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche vigente dal 2017 al 2020 e con il Regolamento del canone patrimoniale per il 2021, rinunciando però alla maggiorazione del 50% del canone in caso di co-siting o sharing, seppur disciplinata, in considerazione delle pronunce giurisprudenziali in materia nel frattempo intervenute e interessanti altri enti, per cui occorre favorire la condivisione degli impianti così da ridurre il consumo di suolo e concentrare gli apparati presso i siti già esistenti;

precisato che, per quel che riguarda il canone richiesto dall'anno 2022, trova applicazione il comma 5 ter dell'art. 40 della Legge n. 108/2021, Legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 77/2021, che ha introdotto un nuovo articolo, l'831 bis, alla Legge n. 160/2019, il quale dispone che: "Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

dato atto che a seguito di invio di richiesta di adempimento con nota 13 giugno 2022 prot. n. 165701, e di avviso di accertamento esecutivo con nota 11 luglio 2022 prot. n. 193633, recanti il pagamento dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico per il periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2022, Vodafone ha trasmesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del "Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" vigente negli anni 2017-2020, nonché di altri provvedimenti;

considerato che a seguito di opposizione al ricorso al Capo dello Stato promosso dal Comune di Trento, Vodafone ha trasmesso l'atto di costituzione in giudizio ex art. 48 cpa presso il T.R.G.A. di Trento (R.G. 197/2022);

rilevato che anche la Società Telecom occupa, con una stazione base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia, una vasta area a Ravina, Cima Palon, che, a seguito della scadenza del diritto di superficie del 19 novembre 2009, non è mai stata oggetto di regolarizzazione formale ma di corrispondenza e confronti tra le parti con l'intento di perfezionare un accordo contrattuale, pur complicato dall'evoluzione normativa e interpretativa sul tema che nel frattempo stava maturando;

considerato che con nota 29 dicembre 2022 prot. n. 362852 l'Ufficio Patrimonio, anche per evitare la prescrizione, ha chiesto a Telecom i canoni per il periodo dal 20 novembre 2009 al 31 dicembre 2016 rimandando a successiva nota la richiesta dei canoni per il periodo successivo al 2017, periodo entro il quale la fattispecie di occupazione è stata regolamentata prima nel Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e poi, dal gennaio 2021, nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

dato atto che con nota 21 febbraio 2023 prot. n. 54223 Telecom ha trasmesso il ricorso promosso contro il Comune di Trento dinanzi al T.R.G.A. di Trento, a cui ha successivamente rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse, come risulta dalla sentenza n. 154/2023;

richiamata la sentenza n. 12/2023 (giudizio R.G. 1630/2018 – Vodafone/Comune di Trento) con la quale il Tribunale di Trento:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovute le somme ingiunte, in quanto le clausole contenute nell'atto di concessione sono sostituite dalla previsione dell'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche; tuttavia, come eccepito dal Comune, non può essere accolta la richiesta di controparte di pagare il canone minimo di euro 516,46, in quanto vi è discrezionalità amministrativa nel determinare il canone dovuto;
- poiché vi è discrezionalità amministrativa "per le domande aventi ad oggetto la determinazione del canone di concessione del 28/9/2011 e le somme dovute fino al rilascio del bene concessionato", il Tribunale civile declina la propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo, rilevando tuttavia un'inerzia regolamentare dell'Amministrazione nel definire la misura dell'imposizione agevolata per le telecomunicazioni mobili;
- dichiara l'obbligo di Vodafone Italia di rilasciare al Comune di Trento il bene oggetto della concessione;

richiamata la sentenza n. 85/2023, con la quale il T.R.G.A. di Trento ha deciso l'altra vertenza tra Vodafone e il Comune di Trento dinanzi al T.R.G.A. di Trento (R.G. 197/2022) relativa al pagamento dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico per il periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2022, nella quale si affida alla potestà regolamentare dell'Ente locale la determinazione della misura del canone, il quale tuttavia deve prevedere particolari agevolazioni a fronte dell'interesse pubblico connesso all'erogazione dei servizi di rete, trattandosi di attività riconosciute di pubblica utilità;

ritenuto pertanto, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Trento n. 12/2023 e della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 85/2023, di riconoscere speciali agevolazioni alle società che svolgono un servizio riconosciuto di pubblica utilità, estendendo con riferimento al periodo dal 2017 al 2020 l'applicazione dell'agevolazione massima (del 50%) di cui all'art. 28, lett. h) dell'allora vigente Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da ultimo modificato con deliberazione consiliare 03.06.2020 n. 63 (e abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2021 con deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2021 n. 42) e disponendo di non applicare alcun aumento per le occupazioni multiple, sia in *co-siting* che in *sharing* in quanto occupazioni che rivestono carattere di pubblico interesse comunale riconosciuto con le richiamate sentenze;

considerato che, al fine di evitare effetti eccessivi/distorsivi, è necessario altresì prevedere, per le occupazioni con stazioni base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia particolarmente estese e/o voluminose, l'applicazione di un canone commisurato a una superficie calcolata nella misura del cento per cento per i primi cento metri quadrati e del venti per cento per la parte residua, come peraltro già accadeva per le occupazioni riferite a spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, a depositi di cantiere e per quelle definite come tipologia occupazioni varie, previste all'art. 27, comma 11 del previgente Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'art. 50, comma 14 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

rilevato che l'estensione delle agevolazioni deve essere prevista anche con riferimento all'annualità 2021, anno di entrata in vigore del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione consiliare 14.04.2021 n. 42;

atteso che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione permanente dei Capigruppo in riunione congiunta con la Commissione consiliare per il Bilancio, le attività economiche e gli affari generali in data 13.11.2023;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

#### d e l i b e r a

1. di riconoscere, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Trento n. 12/2023 e della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 85/2023, speciali agevolazioni alle occupazioni con stazioni base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia a fronte dell'interesse pubblico connesso all'erogazione dei servizi di rete, estendendo con riferimento al periodo dal 2017 al 2020 l'applicazione dell'agevolazione massima (del 50%) di cui all'art. 28, lett. h) dell'allora vigente Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da ultimo modificato con deliberazione consiliare 03.06.2020 n. 63 (e abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021 con deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2021 n. 42) e disponendo di non applicare alcun aumento per le occupazioni multiple, sia in *co-siting* che in *sharing* in quanto occupazioni che rivestono carattere di pubblico interesse comunale riconosciuto con le richiamate sentenze, nonché coerentemente alle norme successivamente introdotte come esposte in premessa;
2. di riconoscere per gli stessi motivi, limitatamente all'annualità 2021, l'applicazione dell'agevolazione massima (del 50%) di cui all'art. 51, lett. f) del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, alle occupazioni con stazioni base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia e di non applicare alcun aumento del canone nel caso di nuovo gestore che si collochi con propri impianti sulla stazione base esistente (*cositing*) o che utilizzi l'impianto del concessionario originario (*sharing*);
3. di riconoscere, al fine di evitare effetti eccessivi/distorsivi, alle occupazioni con stazioni base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia particolarmente estese e/o voluminose, l'applicazione di un canone commisurato a una superficie calcolata nella misura del cento per cento per i primi cento metri quadrati e del venti per cento per la parte residua, come peraltro già accadeva per le occupazioni riferite a spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, a depositi di cantiere e per quelle definite come tipologia occupazioni varie, previste all'art. 27, comma 11 del previgente Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'art. 50, comma 14 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

LA VICESEGRETARIA GENERALE  
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: "DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI CON STAZIONI RADIO BASE PER LA DIFFUSIONE DI SEGNALE RADIOTELEFONICO AL SERVIZIO DELLA TELEFONIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO N. 12/2023 E DELLA SENTENZA DEL TRGA DI TRENTO N. 85/2023".

---

**Votazione palese**

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 33

**Favorevoli:** n. 23 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, El Barji, Fernandez, Filosi, Fiori, Franceschini, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Pedrotti, Robol, Serra, Tomasi, Uez, Zanetti S., Zappini)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 8 (Demattè, Filippin, Giuliani, Guastamacchia, Maschio, Saltori, Urbani, Zanetti C.)

**Non votanti:** n. 2 (Bridi, Piccoli)

Trento, addì 21.11.2023

la Vicesegretaria generale  
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 40 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI CON STAZIONI RADIO BASE PER LA DIFFUSIONE DI SEGNALE RADIOTELEFONICO AL SERVIZIO DELLA TELEFONIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO N. 12/2023 E DELLA SENTENZA DEL T.R.G.A. DI TRENTO N. 85/2023.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 31 ottobre 2023

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 40 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI CON STAZIONI RADIO BASE PER LA DIFFUSIONE DI SEGNALE RADIOTELEFONICO AL SERVIZIO DELLA TELEFONIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO N. 12/2023 E DELLA SENTENZA DEL T.R.G.A. DI TRENTO N. 85/2023.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 02.11.2023